

Civile Ord. Sez. 2 Num. 20524 Anno 2026
Presidente: CRISCUOLO MAURO
Relatore: GRAZIANO FRANCESCO
Data pubblicazione: 17/06/2026

n. 28544/2020 R.G.

Cron.

Rep.

A.C. 19 maggio 2026

OGGETTO: Successioni -
Testamento olografo -
Impugnazione per falsità.

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al n. 28544/2020 R.G.) proposto da:

ANTRICETTI GIUSEPPE (Codice Fiscale: NTR GPP 51C19 F839E) e
ANTRICETTI MARIA (Codice Fiscale: NTR MRA 48T48 F839N),
rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Cretella (Codice Fiscale: CRT CLD
54A10 F839J);

- ricorrenti -

contro

ANTRICETTI RENATO (Codice Fiscale: NTR RNT 57D08 F839R),
ANTRICETTI SANDRA (Codice Fiscale: NTR SDR 88M57 F839W) e
ANTRICETTI GIULIA (Codice Fiscale: NTR GLI 91M41 F839B),
rappresentati e difesi dall'avv. Angelina Nunziata (Codice Fiscale: NNZ NLN
68A47 G283B);

- controricorrenti -

nonché

ANTRICETTI ANNA (Codice Fiscale: NTR NNA 54D42 F839F),
rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Rianna (Codice Fiscale: RNN RTR
62T26 F839D);

- ricorrente incidentale -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2171/2020,
pubblicata il 18 giugno 2020;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026, dal Consigliere relatore dott. Francesco Graziano;

letta la memoria illustrativa depositata nell'interesse dei controricorrenti, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. c.p.c.;

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Napoli rigettò la domanda proposta da Antricetti Giuseppe e Antricetti Maria, quali coeredi legittimi del comune dante causa Antricetti Beniamino e diretta all'accertamento della falsità materiale del testamento olografo, apparentemente redatto dal *de cuius* il 15 settembre 1995 e pubblicato con verbale del 7 ottobre 1999, con cui era stata istituita erede universale del defunto la coniuge superstite Caravano Vincenza, poi deceduta in corso di causa.

Segnatamente, il Tribunale, dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio di tipo grafologico, ritenne, alla stregua delle risultanze della relazione dell'ausiliario, la genuinità della scheda testamentaria, evidenziando altresì che la decisione dell'ausiliario di impiegare quale unica scrittura di comparazione la clausola aggiuntiva, redatta di pugno dal *de cuius*, e dallo stesso sottoscritta, posta in calce all'accordo preliminare di acquisto dell'immobile poi relitto al coniuge, si giustificasse in ragione della quantità sensibilmente maggiore dei caratteri di scrittura riportati nell'atto prescelto come parametro di riferimento esclusivo - rispetto a quelli contenuti nelle scritture di cui la parte attrice aveva sollecitato l'esame - che appariva dotato di contenuto più consistente e di portata rappresentativa variegata. All'accertata autenticità del testamento olografo, conseguì poi il rigetto della domanda di indegnità a succedere ex art. 463, n. 6), c.c., proposta nei confronti dell'erede testamentaria, asseritamente responsabile della falsificazione della scheda.

Sotto altro profilo, il Tribunale di Napoli rilevò che gli attori, pur avendo chiesto di determinare la quota di partecipazione dell'eredità paterna loro devoluta *ex lege*, avevano omesso di promuovere - se non in maniera del tutto tardiva, mediante il deposito della comparsa conclusionale - contro la persona istituita quale unico erede dal *de cuius*, la domanda di riduzione

della disposizione testamentaria lesiva della quota di riserva loro spettante, strumentale alla reintegrazione nella porzione dell'asse ad essi attribuita ex art. 542, comma 2, c.c., non potendo tale domanda ritenersi implicita nell'esposizione delle ragioni poste a fondamento della pretesa volta alla declaratoria dell'inesistenza del testamento.

Per l'effetto, il giudice di prime cure riscontrò, a carico degli attori, il difetto di interesse ad agire per ottenere la declaratoria di simulazione assoluta o relativa dell'atto di compravendita con cui la convenuta Caravano Vincenza aveva alienato la nuda proprietà dell'immobile, pervenutole in virtù del testamento impugnato, in favore delle nipoti Antricetti Giulia ed Antricetti Sandra, dichiarando, altresì, il non luogo a provvedere in ordine alla domanda riconvenzionale, volta a veder dichiarare l'indegnità di Antricetti Giuseppe a succedere al comune genitore per averlo gravemente minacciato a scopo estorsivo utilizzando un'arma da fuoco.

2.- In appello, gli odierni ricorrenti Antricetti Giuseppe e Antricetti Maria hanno denunciato l'erroneità della sentenza appellata, deducendo: 1) la violazione del giusto processo e del loro diritto di difesa, per non aver il Tribunale consentito loro, ritenendo tardiva la relativa istanza, di sostituire il consulente tecnico di parte, che aveva rinunciato all'incarico, dott.ssa Silvana Celano (nominato in sede di primo accesso e mai presente alle operazioni ancora materialmente non iniziate), con altro c.t.p. in persona del dott. Andrea Faiello, sebbene la controparte, in sede di primo accesso, avesse sostituito il proprio consulente tecnico di parte con la dott.ssa Cacciamani Anna; 2) l'illegittimità della sentenza di primo grado, per aver posto a fondamento della decisione una consulenza tecnica d'ufficio in cui si era utilizzata, quale unica scrittura di comparazione, un documento prodotto dalla controparte e non i documenti prodotti dalla parte attrice specificamente ammessi con ordinanza del giudice istruttore del 9 dicembre 2011, senza concedere, all'udienza dell'8 giugno 2012, un rinvio richiesto per l'esame della consulenza tecnica; 3) che non costituiva un dato processuale certo il fatto che l'inciso scritto in calce al contratto

preliminare preso in esame dall'ausiliario fosse stato redatto di pugno dal *de cuius* Antricetti Beniamino; 4) l'erroneità della pronuncia del Tribunale, per aver ritenuto che gli attori e la litisconsorte Antricetti Anna non avessero affatto proposto una domanda di riduzione della disposizione testamentaria, sebbene gli istanti avessero precisato che l'unico bene relitto era stato attribuito al coniuge del testatore Caravano Vincenza ed avessero chiesto di quantificare la quota di legge (capo IV delle conclusioni) loro spettante sulla massa ereditaria, che ben avrebbe potuto determinarsi *«alla luce dell'approfondimento della domanda riconvenzionale della controparte Caravano tesa a far rientrare comunque la quota disponibile nella disposizione testamentaria in suo favore»*, dovendo dunque ritenersi che tutti gli elementi costitutivi della domanda di riduzione fossero acquisiti al procedimento e comunque desumibili dal contesto generale degli scritti della parte attrice, in cui gli attori si erano qualificati *«eredi legittimi ex artt. 533 e 536 c.c.»*.

Antricetti Renato, Antricetti Sandra e Antricetti Giulia si sono costituiti in appello, deducendo la correttezza della sentenza gravata ed evidenziando che gli attori erano stati comunque assistiti, nel corso delle operazioni peritali, dall'avv. Andrea Faiello, in qualità di delegato del loro difensore costituito. Hanno proposto, altresì, appello incidentale condizionato, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, volto a veder ammettere, in ipotesi di rinnovazione della consulenza tecnica, quali documenti di comparazione, anche gli ulteriori documenti prodotti, con esclusione di quelli prodotti dalla controparte e sentir dichiarare l'indegnità di Antricetti Giuseppe per aver minacciato con arma da fuoco il padre Beniamino.

Anche Antricetti Anna si è costituita in appello, proponendo un'impugnazione incidentale di tenore analogo a quello proposto in via principale da Antricetti Giuseppe e Antricetti Maria e deducendo, altresì, di aver acquisito ulteriori prove della simulazione dell'atto di compravendita dell'11 aprile 2007.

3.- La Corte d'Appello di Napoli ha disposto la rinnovazione della c.t.u., chiedendo all'ausiliario all'uopo designato di *«prendere in considerazione, quale scrittura di comparazione, ai fini della verifica dell'autenticità della scrittura con cui risultano redatte le disposizioni testamentarie e dell'autenticità della sottoscrizione dell'impugnato testamento, ai sensi dell'art. 602 c.c., oltre che la scrittura "promessa di futura vendita di alloggio gestione Ina Casa" (all. n.11 della produzione degli appellati Antricetti Renato, Sandra e Giulia, relativa al giudizio di primo grado) - da tenersi in considerazione con riferimento sia alla sottoscrizione che alle ulteriori dichiarazioni che risultano redatte da Beniamino Antricetti anche le sottoscrizioni di Antricetti Beniamino apposte in calce all'atto di compravendita del 9 aprile 1970, prodotto in originale dalla parte appellante, sottoscrizioni autenticate dal notaio Lorenzo Monaco»*.

All'esito del deposito della relazione dell'ausiliario, la Corte distrettuale, con la sentenza impugnata, ha respinto il gravame.

In ordine al primo motivo (cioè la questione attinente alla sostituzione del c.t.p.), essa ha rilevato che gli appellanti non avevano adeguatamente censurato la specifica *ratio decidendi* su cui si era fondata, al riguardo, la sentenza appellata, la quale aveva chiarito che l'istanza di sostituzione del c.t.p. era stata avanzata in un momento in cui risultava ampiamente scaduto il termine ordinatorio fissato per la nomina degli ausiliari di parte, suscettibile di essere prorogato soltanto prima del suo inutile esaurimento, salvo lo strumento della rimessione in termini previsto dall'art. 184-bis c.p.c.. La Corte di merito ha rilevato, altresì, che la parte appellante *«limitandosi ad affermare che la sostituzione del consulente tecnico di parte avrebbe dovuto essere incondizionatamente ammessa, non ha né allegato, né tanto meno comprovato, l'effettiva ricorrenza di gravi ragioni, o di una causa alla stessa non imputabile - prospettate pure al Giudice di primo grado - tali da legittimare la proroga del termine originariamente concesso o, comunque, la rimessione in termini.»*.

Inoltre, la Corte territoriale ha escluso l'illegittimità della sostituzione del c.t. di parte convenuta, evidenziando che essa aveva provveduto alla

sostituzione del proprio ausiliario - indicando la dott.ssa Cacciamani in luogo della dott.ssa Testa - in occasione del primo accesso, e cioè entro il termine assegnato dal giudice istruttore con l'ordinanza di conferimento dell'incarico dell'8 aprile 2011, con cui era stata espressamente data *«facoltà alle parti di comunicare i propri ct fino al primo accesso»*.

Circa il problema delle scritture di comparazione, la Corte di merito ha chiarito che effettivamente gli appellanti avevano evidenziato un profilo di incompletezza istruttoria, meritevole di adeguato approfondimento.

Nondimeno, anche all'esito di tale approfondimento, disposto dalla Corte distrettuale, mediante l'esame delle sottoscrizioni di Antricetti Beniamino apposte in calce all'atto di compravendita del 9 aprile 1970 (prodotto in originale dalla parte appellante) ed autenticate dal notaio Lorenzo Monaco, oltre che del contratto preliminare esaminato nel primo grado di giudizio e delle ulteriori scritture comparative tempestivamente prodotte dagli appellanti, l'ausiliario era pervenuto a conclusioni identiche a quelle raggiunte dal c.t.u. nominato nel giudizio di prime cure.

Infine, con riguardo al motivo d'appello diretto a censurare l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva reputato che gli attori non avessero proposto una domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, la Corte territoriale ha operato un'attenta lettura delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale e delle deduzioni sviluppate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c.

Dunque, con la sentenza impugnata la Corte di merito ha rigettato l'appello principale (nonché quello incidentale proposto da Antricetti Anna) e dichiarato assorbito l'appello incidentale condizionato.

4.- Avverso tale sentenza d'appello, Antricetti Giuseppe e Antricetti Maria propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5.- Antricetti Renato, Antricetti Sandra e Antricetti Giulia resistono con controricorso.

6.- Antricetti Anna resiste con controricorso proponendo ricorso incidentale con cui si associa alla posizione dei ricorrenti.

7.- Antricetti Renato, Antricetti Giulia e Antricetti Sandra hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1. c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, i ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) e n. 5), c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Sostengono, in particolare, che la sentenza della Corte d'Appello di Napoli avrebbe sostanzialmente *«riprodotto la decisione di primo grado, inficiata da nullità radicale per mancanza di contraddittorio dei consulenti e, pertanto, inutilizzabile»*. Inoltre, avrebbe omesso di illustrare le ragioni per cui il c.t.u. designato in appello ha disatteso le critiche sollevate dal c.t.p. degli appellanti alle quali anche l'ausiliario non avrebbe fornito alcun riscontro. Infine, la Corte di merito avrebbe omesso di spiegare le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione.

2.- La censura è infondata.

Ed invero, la relazione di c.t.u. depositata nel giudizio d'appello (alla quale questa Corte è abilitata ad accedere in ragione del principio secondo cui, qualora venga dedotto un *error in procedendo*, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti: cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. L, sentenza n. 20924 del 5 agosto 2019) contiene, diversamente da quanto sostenuto nei ricorrenti con il motivo oggetto di scrutinio, specifiche repliche alle critiche sollevate dal loro ausiliario.

In particolare, alle pagg. 27-31 dell'elaborato peritale di cui si tratta, il c.t.u. designato dalla Corte d'Appello ha sviluppato specifiche osservazioni di replica a ciascuna delle critiche sollevate dall'ausiliario di parte appellante.

Pertanto, come chiarito da questa Corte regolatrice, il giudice d'appello non era tenuto a rispondere ad ogni e qualsiasi rilievo dei c.t. di parte, essendo sufficiente che, dal complesso della motivazione, risulti possibile desumere che esse erano state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal c.t.u., le cui conclusioni sono state, poi,

recepite dal giudicante (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 1257 del 27 gennaio 2012). Nella specie, effettivamente, a pag. 10 della sentenza impugnata si legge che il c.t.u. ha fornito analitico riscontro alle contestazioni mosse dai consulenti tecnici di parte.

3.- Con il secondo (e ultimo) motivo, i ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, comma 2, n. 4) e 164, c.p.c.

Sostengono che erroneamente la Corte di merito avrebbe respinto il secondo motivo d'appello diretto a censurare l'erroneità della sentenza di primo grado per avere ritenuto che gli attori-appellanti (ed odierni ricorrenti) non avrebbero proposto la domanda di riduzione (per lesione di legittima) delle disposizioni testamentarie. In particolare, trascrivono nel ricorso l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed evidenziano di aver chiarito, al capo 9, che la domanda (che pure essi avevano proposto) di accertamento della simulazione dell'atto con cui l'erede testamentaria aveva alienato la nuda proprietà dell'immobile alle proprie nipoti (figlie del controricorrente Antricetti Renato) era *«finalizzata ovviamente a far rientrare il bene nella massa ereditaria onde reintegrare la quota di riserva di legge degli istanti su di esso»*.

4.- Con l'unico motivo di ricorso incidentale, la controricorrente Antricetti Anna denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione (o falsa applicazione) degli artt. 112 c.p.c. e 163 c.p.c. e, dunque, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Sostiene, al riguardo, che la Corte di merito, nella sua interpretazione della domanda, avrebbe trascurato una serie di indici dai quali doveva desumersi come si fosse inteso agire anche in riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima.

5.- Le predette censure, senz'altro suscettibili di essere scrutinate congiuntamente, risultano sia inammissibili che infondate.

Sono inammissibili perché, come chiarito dalla S.C., *«In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione delle domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,*

perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.» (Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 13439 del 20 maggio 2025; vi è anche Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 34762 del 28 dicembre 2024, secondo la quale «L'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione dell'art. 112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.»).

Sono, in ogni caso, infondate, perché altro è indicare che la finalità della domanda è quella di conseguire il rientro nella massa del bene (assegnato all'erede istituito), con conseguente incremento della quota di legittima degli istanti, altro è, invece, chiedere, in maniera specifica, che, in caso di acclarata validità delle disposizioni testamentarie, queste ultime, in quanto lesive della legittima degli attori, vengano ridotte in misura valevole ad assicurare agli stessi la quota riservata ex lege. E ciò, in quanto, come chiarito da questa Corte regolatrice, in tema di azione di simulazione esperita dal legittimario, il rientro nella massa di un bene produce comunque un effetto favorevole per il legittimario leso o pretermesso, anche a prescindere dal concreto esercizio dell'azione di riduzione, giacché tale rientro incide sul calcolo della legittima e sulla possibilità di procedere ad una riduzione automatica delle quote legali *ab intestato* ex art. 553 c.c. (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 12317 del 9 maggio 2019; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 11659 del 4 maggio 2023).

Del resto, come precisato dalle Sezioni Unite, quando, col ricorso per cassazione, venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità non deve arrestare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità

della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 8077 del 22 maggio 2012).

Nella specie, dunque, la disamina dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non lascia emergere alcun elemento valevole ad infirmare la valutazione operata dalla Corte di merito con riguardo all'omessa proposizione di una domanda giudiziale suscettibile di farsi rientrare nel paradigma dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della legittima degli istanti ed odierni ricorrenti. E ciò, anche indipendentemente dal punto di motivazione della sentenza impugnata (presente a pag. 13 della stessa) in cui la Corte di merito ha evidenziato la mancanza, nell'atto di citazione, di qualsiasi riferimento all'entità della lesione della quota di riserva e al valore della massa ereditaria, in tal modo omettendo di considerare l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte regolatrice che ha condotto la stessa a chiarire che i principi sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che egli sia tenuto a precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 17926 del 27 agosto 2020; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 18199 del 2 settembre 2020; in senso analogo, cfr., altresì, Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 15465 del 3 giugno 2024).

6.- Peraltro, il motivo di ricorso incidentale esibisce altresì un profilo d'infondatezza, in quanto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'azione di riduzione per lesione di legittima ha natura personale (cfr., in tal senso ed *"ex multis"*, Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 27352 del 22 ottobre 2024; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 41132 del 21 dicembre 2021; Cas. civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 4709 del

21 febbraio 2020), cosicché la ricorrente incidentale Antricetti Anna non ha interesse a dolersi della sentenza d'appello che ha reputato non proposta l'azione di riduzione per lesione della legittima dei fratelli Antricetti Giuseppe e Antricetti Maria, non potendo trarre alcun personale vantaggio da una diversa decisione.

Del resto, è la stessa sentenza impugnata ad aver chiarito (alla pag. 14, paragrafo 11.) come Antricetti Anna avesse spiegato, nell'ambito del giudizio di primo grado, un intervento meramente adesivo, con la conseguenza che la predetta non poteva - e non può - vantare alcun interesse ad una diversa decisione con riguardo alle domande (e alle impugnazioni) proposte dai fratelli.

Da ultimo, è appena il caso di evidenziare come, anche laddove si reputasse che la ricorrente incidentale abbia inteso non soltanto sostenere le ragioni dei fratelli odierni ricorrenti principali, ma altresì far valere autonomamente una propria azione di riduzione per lesione di legittima, tale domanda sarebbe stata inammissibile, in quanto tardiva, giacché dalla sentenza di primo grado si desume come Antricetti Anna fosse stata originariamente convenuta nel giudizio di primo grado e fosse rimasta contumace, salvo poi costituirsi tardivamente, così incorrendo nella preclusione in ordine alla possibilità di proporre un'autonoma azione di riduzione per la propria quota di riserva.

7.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso principale e quello incidentale devono essere respinti e i ricorrenti principali condannati, al pagamento, in solido con la ricorrente incidentale ed in favore dei controricorrenti Antricetti Renato, Antricetti Sandra e Antricetti Giulia, delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore anticipatario.

8.- Sussistono, infine, i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte sia dei ricorrenti principali che della ricorrente incidentale, di un

ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ciascuna delle impugnazioni, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di cassazione

Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale al pagamento, in solido tra loro, ed in favore dei controricorrenti Antricetti Renato, Antricetti Sandra e Antricetti Giulia, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, complessivamente, in €. 6.200,00 (euro seimiladuecento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario, avvocato Angelina Nunziata.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 19 maggio 2026.

Il Presidente
Mauro Criscuolo